Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 5 marzo 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1974, n. 32.
Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania. Pag. 1546

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 33.
Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni al comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'International College of Surgeons (Collegio internazionale di chirurgia) . . . . Pag. 1547

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 34.
Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici . . . . Pag. 1547

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 35.
Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza . . . . Pag. 1548

LEGGE 15 febbraio 1974, n. 36.
Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali. Pag. 1548

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1973.
Autorizzazione al comune di Lacedonia a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura . . . . Pag. 1550

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1973.
Autorizzazione al comune di Alessano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura . . . . Pag. 1551

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.
Autorizzazione al comune di Maglie a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura . . . . Pag. 1552

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1974.
Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Pavia . . . . Pag. 1552

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.
Ricostituzione del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria . . . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1974.
Proroga delle retribuzioni giornaliere e dei periodi medi di occupazione, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori portuali. Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1974.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova . . . . Pag. 1554

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1974.
Modifica dello statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, di seconda categoria, con sede in Foggia . . . . Pag. 1554

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1974.
Sostituzione di due componenti del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 1555

DECRETO PREFETTIZIO 13 febbraio 1974.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Cagliari. Pag. 1555

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 1556

Regione Emilia-Romagna:

Approvazione del piano di zona del comune di Calendasco. Pag. 1556

Approvazione del piano di zona del comune di Fontanellato Pag. 1556

Approvazione del piano di zona del comune di Granarolo Emilia . . . Pag. 1556

Regione Campania: Variante al piano regolatore generale del comune di Battipaglia . . . . Pag. 1556

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria Pag. 1556

Prefettura di Udine: Ripristino di cognome nella forma italiana Pag. 1556

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica. Pag. 1557

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pag. 1560

Ministero della pubblica istruzione:

Riapertura dei termini del concorso, per soli titoli, a centonovanta posti di preside di 1ª categoria nei licei e istituti magistrali . Pag. 1563

Modifica del primo comma dell'art. 13 dei decreti ministeriali 5 ottobre 1972 relativi ai concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica delle regioni e per le sedi degli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica . . . . . Pag. 1563

Ministero della difesa: Graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli, per la nomina di duecentotrenta guardiamarina (C.E.M.M.) di complemento . . Pag. 1564

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72 . . . . Pag. 1565

Regione Piemonte: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 1566

Ufficio medico provinciale di Frosinone: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone . . Pag. 1566

Ufficio medico provinciale di Roma: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Roma . . Pag. 1567

Ufficio medico provinciale di Treviso: Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Treviso Pag. 1567

REGIONI

Regione Liguria:

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 41: « Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale » . Pag. 1567

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1974, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 . . . . Pag. 1568

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1974, n. 5.

Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea . . . . Pag. 1568

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1974, n. 32.

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è integrato di lire 1.500 milioni.

Per i relativi conferimenti è autorizzata la spesa per l'indicato importo di lire 1.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1972, di lire 200 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 e di lire 300 milioni nell'anno 1977.

E' autorizzata, altresì, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 2.000 milioni, in ragione di lire 600 milioni nell'anno finanziario 1972, di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 e di lire 200 milioni nell'anno 1977, per la erogazione, a favore dell'Ente predetto, di contributi nelle spese di funzionamento.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si farà fronte: per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 5381 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato, ove occorra, il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato nella citata legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si farà fronte mediante riduzione di lire 300 milioni e di lire 200 milioni dei fondi iscritti ai capitoli 3523 e 5381 dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania è esteso a tutti gli altri comuni della provincia

di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 33.

Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni al comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'international College of Surgeons (Collegio internazionale di chirurgia).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la spesa di pubblicazione e di diffusione mondiale degli atti del 18° Congresso mondiale di chirurgia, tenutosi in Roma dal 28 al 31 maggio 1972, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 a favore del comitato organizzatore della sezione italiana dell'*International College of Surgeons*.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legg dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — GUI — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 34.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici uno speciale contributo quale concorso negli oneri derivanti all'istituto medesimo dall'applicazione dell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nei confronti del personale degli uffici locali e delle agenzie.

Il contributo, determinato nel valore capitale di lire 62 miliardi, sarà versato al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in nove annualità, nelle misure e con riferimento agli anni qui sotto specificati:

anno 1972	L.	35.000.000.000
anno 1973	»	10.000.000.000
anno 1974	»	3.171.243.700
anno 1975	»	3.171.243.700
anno 1976	»	3.171.243.700
anno 1977	»	3.171.243.700
anno 1978	»	3.171.243.700
anno 1979	»	3.171.243.700
anno 1980	»	3.171.243.700

Art. 2.

Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 67.200.000.000.

Le anticipazioni saranno concesse dalla Cassa depositi e prestiti in nove annualità a partire dall'anno 1972, in corrispondenza dell'ammontare annuo dei contributi che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni verserà all'Istituto postelegrafonici.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle singole anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente dei mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avrà luogo la somministrazione.

Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente predetto con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Le singole anticipazioni che saranno corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti ed il ricavo dei mutui anche obbligazionari che saranno contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno inscritti annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno stanziate annualmente, in corrispondenza, le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. **35**.

Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale è imbarcato.

Art. 2.

Nel caso di destinazione del capo famiglia imbarcato da una ad altra nave di sede diversa, i rimborsi e le indennità di trasferimento sono concessi soltanto qualora la famiglia abbia effettivamente trasferito la propria residenza nella stessa sede di dislocazione della nave dalla quale il capo famiglia è trasferito.

Art. 3.

Qualora la nave sulla quale il capo famiglia è imbarcato venga trasferita ad altra sede di assegnazione, il personale interessato potrà chiedere di eleggere la precaria residenza per la propria famiglia nel comune che è sede di nuova assegnazione dell'unità soltanto dopo un periodo di due mesi dalla data di cambiamento di assegnazione dell'unità stessa.

Anche in questo caso è necessario che la famiglia abbia effettivamente fissato la propria residenza nella sede di dislocazione della nave.

Art. 4.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui agli articoli precedenti, la cui famiglia abbia eletto una precaria residenza prima di tale data, potrà trasferire la famiglia stessa nel comune che è sede di assegnazione della nave.

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, è abrogato.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno 1974 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 15 febbraio 1974, n. **36**.

Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ra-

gioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato;

b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;

c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria.

Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

Qualora il lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro determinata dai motivi indicati nel precedente articolo 1, sia stato iscritto ad una gestione previdenziale diversa da quella presso la quale era costituita la sua posizione assicurativa al momento del licenziamento, l'accredito dei contributi è determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza.

Art. 3.

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, nei quali è necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per i motivi indicati nel precedente articolo 1, qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati. Qualora siano stati versati o accreditati i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, si tiene conto della retribuzione corrispondente al valore centrale della classe di retribuzione relativa al contributo base.

Art. 4.

La ricostruzione del rapporto assicurativo è ammessa anche a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilità, dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni previste negli articoli precedenti e che siano deceduti o decedano entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge: in questo caso il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella del decesso.

Se il decesso si è verificato dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella in cui i detti requisiti sono stati conseguiti.

Art. 5.

Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo.

La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo è demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;

c) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'articolo 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;

d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Tale comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro. Il comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Il richiedente, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del comitato, può proporre ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 443 del codice di procedura civile.

Art. 6.

L'accertamento sui fatti che devono essere posti alla base della decisione di cui all'articolo precedente, è fatto da una commissione tratta dal comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, costituita dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, con funzione di presidente, dal direttore della locale ragioneria provinciale

dello Stato o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, e da uno dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti facenti parte del comitato provinciale.

La commissione sente nella fase di accertamento il lavoratore interessato o il sindacato da lui delegato ad assisterlo, che ne faccia richiesta.

La commissione esaurisce l'accertamento dei fatti entro 150 giorni dalla presentazione della domanda ed entro tale termine notifica una relazione dei fatti accertati al richiedente, assegnandogli 30 giorni per la presentazione di eventuali contestazioni o controdeduzioni.

Trascorso tale termine la domanda e gli accertamenti effettuati sono in ogni caso rimessi al comitato di cui al precedente articolo 5 per gli adempimenti di competenza. Qualora il richiedente abbia presentato contestazioni o controdeduzioni il comitato procede, ove necessario, all'integrazione dell'istruttoria.

Art. 7.

In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo altresì alla documentazione di enti pubblici, associazioni ed aziende private. In particolare dovrà essere valutata la circostanza che il lavoratore interessato svolgesse al momento del licenziamento incarichi pubblici o avesse svolto incarichi sindacali o di commissione interna entro un anno dal licenziamento.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è riconosciuta anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata motivata da dimissioni volontarie, quando sia accertato che non siano dovute a libera determinazione, ma debbano essere attribuite alle ragioni di cui all'articolo 1 e non risulti che il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia percepito una rilevante liquidazione indebita.

L'ammissione ai benefici della presente legge per i casi previsti nel precedente comma non è concessa per i periodi non coperti da contribuzione, qualora il lavoratore abbia avuto in tali periodi un reddito accertato ai fini della complementare superiore alla retribuzione che avrebbe goduto in costanza del rapporto di lavoro interrotto.

Art. 8.

I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell'assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto danno diritto a supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti per ciascun fondo o cassa.

Qualora i contributi accreditati in forza della presente legge risultino determinanti ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale o ai fini di una decorrenza più favorevole della stessa, tale prestazione verrà concessa, a domanda dell'interessato, dalla data in cui risultino conseguiti tutti i requisiti di legge valutando i contributi accreditati come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono. Ciò vale in particolare ai fini della concessione della pensione anticipata prevista dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, numero 903, e successive modificazioni ed integrazioni, o da altre leggi speciali.

I titolari delle pensioni di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, a domanda, hanno diritto anche alla riliquidazione per l'applicazione delle percentuali stabilite ai commi primo e secondo dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le riliquidazioni, supplementi, maggiorazioni e prestazioni in genere di cui ai precedenti commi spettano anche ai superstiti aventi diritto con riferimento sia alle prestazioni dirette che sarebbero spettate all'assicurato sia alle prestazioni indirette e di riversibilità.

L'eventuale contribuzione volontaria versata dagli assicurati per periodi per i quali si procede alla ricostituzione del rapporto assicurativo deve essere annullata ed il suo importo deve essere rimborsato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1973.

Autorizzazione al comune di Lacedonia a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 13 febbraio 1971, n. 16, del comune di Lacedonia;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Avellino approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 76 milioni per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Lacedonia un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Aldo Mollica il comune di Lacedonia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 76.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lacedonia un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.698.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 76.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Lacedonia il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 30 settembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 149

(1502)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1973.

Autorizzazione al comune di Alessano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 21 dicembre 1970, n. 69, del comune di Alessano;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Lecce approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 37.730.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Alessano un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. dott. B. Paolo Torsello il comune di Alessano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 37.730.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Alessano un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.733.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 37.730.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Alessano il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 19 ottobre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1974
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 153

(1500)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Maglie a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 6 luglio 1972, n. 355, della giunta municipale del comune di Maglie;

Vista la decisione con la quale la regione Puglia - Sez. prov. dec. di controllo di Lecce approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 100.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Maglie;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Maglie un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ingegnere comunale dott. Dino Leante, il comune di Maglie è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 100.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Maglie un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 11.213.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 100.000.000, da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Maglie il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 19 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1974
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 181

(1501)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1974.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Pavia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1965, 31 dicembre 1966, 10 ottobre 1968 e 17 settembre 1971 con i quali la S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa

di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Pavia, viale Campari n. 95, ora via Veneroni, 18, un magazzino generale, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 20 maggio 1972 con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un capannone della superficie di mq. 7.600 da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 363 del 26 giugno 1972 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Pavia, via Veneroni n. 18 (ex viale Campari n. 95) con un capannone della superficie di mq. 7.600, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositate merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suindicato capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 4.000.000 (quattromilioni) a L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BOSCO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(1701)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

Ricostituzione del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, contenente disposizioni relative alla costituzione e all'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1968, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del comitato dell'Istituto medesimo per il periodo 6 marzo 1968-5 marzo 1973;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quinquennio, sono chiamati a far parte del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria, oltre i membri di diritto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 del suddetto regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, i signori:

Giorgi prof. Enzo, ordinario di economia e politica agraria nella facoltà di agraria dell'Università di Firenze e De Benedictis prof. Michele, ordinario di economia e politica agraria nella facoltà di agraria dell'Università di Napoli (Portici) quali componenti di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 dello stesso regio decreto n. 1418;

Bonato prof. Corrado, Di Nardi prof. Giuseppe e Agostini prof. Danilo quali cultori di discipline economiche di cui alla lettera *d*) dell'art. 5 del predetto regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di tempo indicato nell'articolo precedente il prof. Corrado Bonato è nominato presidente del comitato suddetto.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1974.

Proroga delle retribuzioni giornaliere e dei periodi medi di occupazione, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori portuali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1972 con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere e i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali per il periodo corrente dal 1° marzo 1972 a tutto il 31 dicembre 1973;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali;

Decreta:

Le retribuzioni giornaliere e i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia gestita dall'Istituto nazionale contro le malattie determinate con il decreto ministeriale 13 giugno 1972 sono prorogate sino a tutto il 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

(1564)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Genova, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulata con deliberazione 17 dicembre 1973, n. 1057;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lagattolla dott. Armando;
2) Giordano dott. Luigi;
3) Bosch rag. Gaetano;
4) Castagnino dott. Gian Piero;
5) Molinari dott. Rino;
6) Silva dott. Alfonso;
7) Tobino dott. Luigi.

Membri supplenti:

1) Dellepiane cav. Giuseppe;
2) Gasparini dott. Mario;
3) Tuo dott. Tullio Piero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1974

Il Ministro: De Mita

(1703)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1974.

Modifica dello statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, di seconda categoria, con sede in Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, di seconda categoria, con sede in Foggia, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 14 ottobre 1972 e del 10 maggio 1973;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 18 aprile 1973 e 30 maggio 1973;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 18 e 55, punti *i*) ed *o*), dello statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, di seconda categoria, con sede in Foggia, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1974

Il Ministro: La Malfa

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEI MONTI UNITI DI CREDITO SU PEGNO « DOMENICO SINISCALCO-CECI » DI FOGGIA, DI SECONDA CATEGORIA.

Art. 18. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con i Monti, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dei Monti venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Potrà essere consentito al personale, in linea del tutto eccezionale, di effettuare con l'Istituto prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, le modalità e le condizioni (massimali d'importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto e da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela. Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può, in via del tutto eccezionale, deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza dell'Istituto, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie) i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 55. — I capitali amministrati dai Monti, quando siano esuberanti rispetto all'attività istituzionale dell'Ente, possono essere impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

i) in concessione di sovvenzioni cambiarie, di importo non superiore a lire un milione, che portino due idonee firme, una delle quali deve appartenere a persona proprietaria di beni immobili largamente sufficienti a garantire il recupero del credito, salvo che si tratti di persona di indubbia serietà e puntualità;

(*Omissis*).

o) in operazioni in cambi nei limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni valutarie.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
La Malfa

(1699)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1974.

Sostituzione di due componenti del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 23 agosto 1972, con il quale veniva costituito, per il quadriennio 1972-76, il collegio dei revisori dei conti della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Vista la nota 11 febbraio 1974, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale designa quali componenti effettivo e supplente, in sostituzione dei dottori Gabriella Pegazzani Pirrone e Goffredo Murolo, rispettivamente i dottori Gustavo Ferraro e Luisa Alessi de Coularé de la Fontaine;

Visto l'art. 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e successive modificazioni;

Decreta:

I dottori Gustavo Ferraro e Luisa Alessi de Coularé de la Fontaine, direttori di sezione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in sostituzione dei dottori Gabriella Pegazzani Pirrone e Goffredo Murolo.

Roma, addì 21 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(1683)

DECRETO PREFETTIZIO 13 febbraio 1974.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab., del 12 dicembre 1970, con il quale veniva provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-73;

Attesa la necessità di provvedere alla rinnovazione, per il prossimo triennio, del predetto consesso;

Viste le designazioni fatte dagli enti, organizzazioni ed uffici interessati;

Sentito il medico provinciale, per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 13 febbraio 1974-14 febbraio 1977 è composto come segue:

Presidente:

il prefetto o chi ne fa le veci.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Cagliari;
l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
col. medico in s.p.e. Ramo dott. Alberto, direttore dell'ospedale militare di Cagliari;
l'ufficiale sanitario del comune di Cagliari;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Componenti di nomina prefettizia:

Asuni dott. Maggiorino, medico condotto del comune di Cagliari;

Birocchi rag. Filippo, presidente dell'ente ospedaliero ospedali riuniti di Cagliari;

Pintus prof. Lucio, direttore sanitario dell'ente ospedaliero ospedali riuniti di Cagliari;

Chessa prof. Fausto, primario medico dell'ente ospedaliero S. Barbara di Iglesias;

Deriu prof. Ferdinando, primario chirurgo dell'ente ospedaliero ospedali riuniti di Cagliari;

Cioglia prof. Lorenzo, direttore dell'istituto di igiene e sanità dell'Università degli studi di Cagliari;

Casul prof. Duilio, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari;

Macciotta prof. Giuseppe, professore universitario a riposo di clinica universitaria, esperto in pediatria;

Crespellani dott.ssa avv. Giovanna, esperta in materia amministrativa;

Musiu ing. Josto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Marraccini ing. Alberto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Fabba dott. Bruno, presidente dell'ordine provinciale dei medici;

Natalini dott. Ottavio, presidente dell'ordine provinciale dei veterinari;

Cerioni dott. Romolo, presidente dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Degli Agostini cav. Clelia, in rappresentanza del collegio provinciale delle ostetriche;

Costa Saragat Caterina, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali e vigilatrici d'infanzia;

Maxia Dante, in rappresentanza del collegio provinciale dei tecnici di radiologia e medicina;

Serpi in Mossa dott.ssa Giacomina, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Perella dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

Casula dott. Giovanni, in rappresentanza dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giampaolo Mura, consigliere amministrativo del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Cagliari.

Cagliari, addì 13 febbraio 1974

Il prefetto: MARONGIU

(1625)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1973, registro n. 95 Pubblica istruzione, foglio n. 285, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 agosto 1972 dall'alunno Massimiliano D'Angelo avverso l'esito negativo degli esami di maturità classica, nell'anno scolastico 1971-72, sostenuti presso la prima commissione del liceo-ginnasio « Vivona » di Roma.

(1712)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Calendasco

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 181 in data 11 febbraio 1974 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Calendasco (Piacenza) con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 18 aprile 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1802)

Approvazione del piano di zona del comune di Fontanellato

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 182 in data 11 febbraio 1974 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Fontanellato (Parma) con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 10 ottobre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1803)

Approvazione del piano di zona del comune di Granarolo Emilia

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 111 del 28 gennaio 1974 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Granarolo Emilia (Bologna) con deliberazione n. 92 del 21 maggio 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1529)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Battipaglia

Con decreto del presidente della regione Campania n. 123 in data 15 febbraio 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 5355 del 30 ottobre 1973, è stato approvato il progetto di variante al vigente piano regolatore generale per insediamenti industriali del comune di Battipaglia (Salerno), adottato senza opposizione con deliberazione consiliare n. 6 del 27 febbraio 1973 (vistata dal comitato regionale di controllo, sezione di Salerno, nella seduta del 26 marzo 1973, prot. n. 8245).

(1715)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/64 Rup. del 23 agosto 1932, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Križman, nato a Rupigrande il 13 aprile 1865, venne ridotto in forma italiana di « Crismani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Antoncic ed ai figli Amalia, Antonio, Luigia, Albina, Angela, Ermanno e Albino;

Vista la domanda di data 22 dicembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Crismani Luigia in Stubelj, nata a Monrupino il 25 luglio 1903, residente a Rupinpiccolo (Sgonico) 11, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Križman »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/64 Rup. del 23 agosto 1932 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della signora Crismani Luigia in Stubelj è restituito nella forma originaria di « Križman ».

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 15 febbraio 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(1805)

PREFETTURA DI UDINE

Ripristino di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda con la quale la nominata Pregelj Elda di Mario e di Lozei Maria, nata a Podicrai del Piro frazione di Zolla (Jugoslavia) (ex provincia di Gorizia), il 2 maggio 1940, cittadina italiana, chiede ai sensi del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la restituzione in forma originaria italiana del suo cognome da Pregelj in Pregeli;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Accertato che la domanda venne esposta all'albo del comune di Udine dal 16 agosto 1973 al 15 settembre 1973, nonchè allo albo di questa prefettura dal 30 maggio 1973 al 29 giugno 1973 e che non vi sono state opposizioni di sorta;

Decreta:

Il cognome della nominata Pregelj Elda, nata a Podicrai del Piro frazione Zolla (Jugoslavia) il 2 maggio 1940, residente a Udine, via Volturno n. 89, è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria italiana in Pregeli.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Udine, sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Udine, addì 26 gennaio 1974

p. *Il prefetto*: Toscano

(1391)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, numero 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Agrigento

1) Burgio

Ancona

1) Cupramontana
2) Serra San Quirico

Arezzo

1) Cavriglia
2) Anghiari
3) Pieve S. Stefano

Ascoli Piceno

1) Acquasanta Terme
2) Montalto Marche
3) Montegiorgio
4) Petritoli

Asti

1) Moncalvo

Avellino

1) Andretta
2) Aquilonia
3) Pietradefusi
4) Serino

Belluno

1) Auronzo di Cadore
2) Cesio Maggiore
3) Lamon

Benevento

1) Airola
2) Cerreto Sannita
3) Circello
4) Colle Sannita
5) Cusano Mutri
6) Frasso Telesino
7) Paduli
8) San Nicola Manfredi

Bergamo

1) consorzio Brembilla-Gerosa
2) Clusone
3) consorzio: Costa Mezzate-Montello
4) Curno
5) consorzio: Grassobbio-Orio al Serio
6) consorzio: Mapello-Ambivere
7) consorzio: Mozzanica-Fornovo San Giovanni
8) Mozzo
9) consorzio: Telgate-Bolgare
10) Treviolo

Bologna

1) Gaggio Montano
2) Malalbergo
3) Marzabotto
4) Monte San Pietro
5) Mordano

Brescia

1) Bagolino
2) Carpenedolo
3) Gavardo
4) Gussago

Brindisi

1) Cellino San Marco

Cagliari

1) Arbus
2) Cabras
3) Dolianova
4) Ghilarza
5) Gonnosfanadiga
6) Maracalagonis
7) Muravera
8) Pabillonis
9) Samugheo
10) Sanluri
11) San Vito
12) Sarrok
13) Siliqua
14) Sinnai
15) Villamassargia

Caltanissetta

1) Resuttano

Campobasso

1) Guglionesi
2) Ururi

Caserta

1) Casapenna
2) Frignano
3) consorzio: Pontelatone-Castel di Sasso
4) S. Marcellino
5) Succivo
6) Villa di Briano

Catania

1) Licodia Eubea
2) Mineo
3) San Michele di Ganzaria
4) Valverde

Catanzaro

1) Badolato
2) Casabona
3) Conflenti
4) Cotronei
5) Gimigliano
6) Gizzeria
7) Guardavalle
8) Satriano
9) Serra San Bruno

Chieti

1) Bucchianico
2) Casoli
3) Crecchio
4) Schiavi di Abruzzo

Como

1) Arosio
2) consorzio: Binago-Solbiate
3) Cabiate
4) Carugo
5) Cermenate
6) Civate
7) consorzio: Faloppio-Drezzo
8) Inverigo
9) consorzio: Lipomo-Montorfano
10) Malgrate
11) Montano Lucino
12) consorzio: Uggiate Trevano-Ronago
13) consorzio: Valmorea-Rodero-Bizzarone

Cosenza

1) Altamonte
2) Bocchigliero
3) Buonvicino
4) Campana
5) Cariati
6) Cerchiara di Calabria
7) Fiumefreddo Bruzio
8) Lago
9) Longobucco
10) Mandatoriccio
11) Morano Calabro
12) Oriolo Calabro
13) Torano Castello

Cremona

1) Pizzighettone
2) Rivolta d'Adda

Cuneo

1) Busca
2) Cavallermaggiore
3) consorzio: Magliano Alpi Roccadebaldi
4) consorzio: Sanfront-Gambasca
5) Villafalletto

Enna

1) Catenanuova

Ferrara

1) Ro Ferrarese

Firenze

1) Dicomano
2) Gambassi
3) Incisa Val d'Arno
4) S. Piero a Sieve
5) Montaione
6) Marradi
7) Barberino Val d'Elsa

Foggia

1) Carpino
2) Casalnuovo Monterotaro
3) Ischitella
4) Orsara di Puglia
5) Peschici
6) Rocchetta S. Antonio
7) Rodi Garganico

Forlì

1) Castrocaro Terme Terra del Sole
2) Mercato Saraceno

Frosinone

1) Alvito
2) Arpino
3) Fontana Liri
4) Paliano
5) Pofi
6) San Giovanni Incarico

Genova

1) Arenzano
2) Bogliasco
3) Mignanego
4) Rossiglione
5) Sant'Olcese
6) Serra Riccò

Grosseto

1) *Castiglione della Pescaia*
2) Cinigiano
3) *Civitella Paganico*
4) Gavorrano

Imperia

1) Vallecrosia
2) Diano Marina

L'Aquila

1) Castel di Sangro

La Spezia

1) Follo
2) Varese Ligure

Lecce

1) Allisto
2) Carpignano Salentino
3) Corsano
4) Lizzanello
5) Ruffano
6) Salve
7) Taviano

Lucca

1) Altopascio
2) consorzio: Camporgiano-Careggina
3) Porcari

Macerata

1) Mogliano
2) Porto Recanati

Mantova

1) Gonzaga
2) Guidizzolo
3) Marcaria
4) Pegognaga
5) Revere
6) Rivarolo Mantovano
7) Rodigo
8) S. Giorgio di Mantova
9) Volta Mantovana

Matera

1) Ferrandina
2) Pomarico

Messina

1) Caronia
2) Cesarò
3) Monforte S. Giorgio
4) Piraino
5) Taormina
6) Terme Vigliatore

Milano

1) Albarate - Cassinetta di Lugagnano
2) Arluno
3) Bellusco
4) Briosco
5) Cassina de' Pecchi
6) Cesate
7) Dairago
8) Graffignana - Borgo S. Giovanni
9) Lacchiarella
10) Marcallo con Casone
11) Mulazzano - Galgagnano
12) Pozzo d'Adda - Burago di Molgora
13) Pozzuolo Martesana
14) Renate
15) S. Martino in Strada - Ossago Lodigiano
16) S. Stefano Lodigiano - San Fiorano
17) Triuggio
18) Vaprio d'Adda
19) Vernate - Casarile
20) Vignate
21) Zelo Buon Persico - Cervignano d'Adda

Modena

1) Concordia
2) Montefiorino
3) Montese
4) Novi
5) Prignano
6) Sestola

Napoli

1) Barano d'Ischia
2) Brusciano
3) Casamicciola Terme
4) Pimonte
5) Quarto
6) S. Paolo Belsito
7) Striano
8) Visciano

Novara

1) consorzio: Ornavasso-Anzola d'Ossola
2) Romentino

Nuoro

1) Baunfi
2) Bolotana
3) Escalaplano
4) Fonni
5) Lula - Onani
6) Ollolai - Olzai
7) Orgosolo
8) Orroli
9) Orune
10) Siniscola
11) Tertenia

Padova

1) Anguillara Veneta
2) Arzergrande
3) Bagnoli di Sopra
4) Campodarsego
5) Casale di Scodosia
6) Codevigo
7) Correzzola
8) Fontaniva
9) Grantorto
10) consorzio: Pernumia San Pietro Viminario
11) S. Angelo di Piove
12) S. Martino di Lupari
13) Solesino
14) Teolo
15) Tribano
16) Villa del Conte

Palermo

1) Altavilla Milicia
2) Bisacquino
3) Caccamo
4) Caltavuturo
5) Castronuovo di Sicilia
6) Montelepre
7) Petralia Sottana
8) Piana degli Albanesi
9) Torretta
10) Vicari

Parma

1) Berceto
2) Borgo Val di Taro
3) Collecchio
4) Neviano degli Arduini
5) San Secondo Parmense
6) Soragna

Pavia

1) Cassoluovo
2) Miradolo Terme
3) Varzi
4) consorzio: S. Maria della Versa-Golferenzo-Volpara
5) consorzio: Gravellona Lomellina-Sant'Angelo Lomellina-Cerreto Lomellina

Perugia

1) Deruta

Pescara

1) consorzio: Lettomanoppello-Turrivalignani
2) Scafa

Piacenza

1) Bobbio
2) Caorso
3) consorzio: Gragnano Trebbiense-Calendasco
4) Vernasca

Pisa

1) Vecchiano
2) consorzio: S. Luce-Lorenzana-Orciano Pisano

Pistoia

1) Buggiano

Pordenone

1) Morsano al Tagliamento
2) Zoppola

Potenza

1) Maratea
2) Muro Lucano
3) Paterno
4) Rivello
5) San Fele
6) Tito
7) Viggiano

Ragusa

1) Monterosso Almo

Ravenna

1) Cotignola

Reggio Calabria

1) Bianco
2) Bruzzano Zeffirio
3) Giffone
4) Grotteria
5) Molochio
6) Oppido Mamertina
7) Rizziconi
8) San Giorgio Morgeto
9) San Luca

Reggio Emilia

1) Bagnolo in Piano
2) Baiso
3) Brescello
4) Campagnola Emilia
5) Campegine
6) Cavriago
7) Ciano d'Enza
8) Fabbrico
9) Gattatico
10) Rio Saliceto
11) Rolo
12) Toano
13) Villa Minozzo

Roma

1) Allumiere
2) Bracciano
3) Carpineto Romano
4) Subiaco

Rovigo

1) Castelmassa

Salerno

1) Acerno
2) Bracigliano
3) Caggiano
4) Casalvelino
5) Castel S. Lorenzo
6) Giffoni sei Casali
7) Montesano sulla Marcellana
8) Padula
9) Pisciotta
10) Roccadaspide
11) S. Arsenio
12) Sassano
13) Serre

Sassari

1) Osilo
2) Ossi
3) Pattada

Savona

1) Borghetto S. Spirito
2) Celle Ligure
3) Millesimo
4) Pietra Ligure
5) consorzio: Spotorno-Vezzi Portio

Siena

1) Buonconvento
2) Castelnuovo Berardenga
3) Chianciano Terme
4) San Gimignano

Siracusa

1) Canicattini Bagni

Sondrio

1) consorzio: Chiuro-Bianzone
2) Sondalo
3) Valdidentro

Taranto

1) Fragagnano
2) Maruggio
3) Montemesola
4) Pulsano

Teramo

1) Cellino Attanasio
2) Civitella del Tronto
3) Nereto
4) Tortoreto

Torino

1) consorzio: Agliè-Ozegna-Ciconio
2) Banchette
3) Bardonecchia
4) Borgofranco d'Ivrea
5) Bruino
6) Buttigliera Alta
7) Castiglione Torinese
8) Cumiana
9) Favria
10) None
11) consorzio: Pavone C.-Salerano C.
12) consorzio: San Giorgio C.-Cuceglio
13) S. Ambrogio di Torino
14) Vigone
15) Volvera

Trapani

1) Buseto Palizzolo
2) Gibellina

Treviso

1) Casier
2) Cessalto
3) Cordignano
4) Cornuda
5) Fonte
6) Giavera del Montello
7) Godega S. Urbano
8) Ponzano Veneto
9) Riese Pio X
10) Salgareda
11) San Biagio di Callalta
12) San Fior
13) Santa Lucia di Piave
14) Volpago del Montello
15) Zero Branco

Udine

1) consorzio: Artegna-Magnano in Riviera
2) Gonare
3) Maiano
4) Paluzza
5) Povaletto
6) Tarvisio

Varese

1) Besozzo
2) Cairate
3) Casorate Sempione
4) Cislago
5) Gazzada Schianno
6) Gorla Maggiore
7) Gorla Minore
8) Origgio
9) Vergiate
10) consorzio: Bisuschio-Saltrio
11) consorzio: Cittiglio-Brenta
12) consorzio: Germignaga-Brezzo di Bodero
13) consorzio: Guasso al Monte-Brusimpiano
14) consorzio: Jerago con Orago-Osmate
15) consorzio: Marchirolo-Cugliate Fabiasco-Codegliano Viconago
16) consorzio: Venegono Inferiore-Venegono Superiore

Venezia

1) Camponogara
2) Fiesso d'Artico
3) Marcon
4) Pianiga
5) Torre di Mosto
6) consorzio: Cinto Caomaggiore-Gruaro

Vercelli

1) Coggiola
2) Pray
3) Trino
4) Varallo

Verona

1) Arcole
2) Buttapietra
3) Castel d'Azzano
4) consorzio: Dolcè-Brentino-Belluno
5) Montecchia di Crosara
6) Monteforte d'Alpone
7) Povegliano
8) consorzio: Roverè Veronese-Velo Veronese
9) consorzio: San Pietro di Morubio-Angiari
10) Veronella
11) Villa Bartolomea

Vicenza

1) Enego
2) Fara Vicentino
3) Gambellara
4) Longare
5) Lusiana
6) Montecchio Precalcino
7) Nove
8) Sarcedo
9) Sossano
10) Valli del Pasubio
11) Villaverla
12) Zugliano

Viterbo

1) Canepina
2) Soriano nel Cimino
3) Sutri
4) Valentano

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe 3ª o di classe 4ª, anche se in servizio in altre province.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire entro il termine del 30 aprile 1974, i seguenti documenti alla Prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo da L. 500 indirizzata alla Prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi od ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze, in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(1696)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, sul riordinamento della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante norme in favore dei profughi dalla Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1973, registro n. 19 Interno, foglio n. 262, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche per il personale delle carriere direttive dell'Amministrazione della protezione civile e servizi antincendi;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera direttiva ginnico sportiva della protezione civile e servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico sportivo in prova della carriera direttiva della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di educazione fisica rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica, ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, o titolo corrispondente conseguito secondo l'ordinamento anteriore alla legge stessa;

2) abilitazione all'insegnamento;

3) buona condotta morale e civile;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) l'età, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni trentacinque.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei trenta anni è elevato ad anni trentacinque:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288; nonché per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di trenta anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni trentacinque;

III) il limite massimo di trent'anni è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II) purchè complessivamente non si superino gli anni trentacinque;

7) avere assolto gli obblighi di leva;

8) la statura non inferiore ai metri 1,65.

I requisiti di cui ai numeri 5) e 8) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

9) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 3, non possono essere altresì, ammessi a concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentesimo anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 6) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conferimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo I, capo secondo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio, in base all'allegato programma.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 16 e 17 aprile 1974 con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere la prova scritta dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 7.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno 20 giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritta e pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 9.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del reperto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di Liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciato su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre, dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale loro circostanza mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zona del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale in bollo o copia autenticata del diploma stesso, su carta bollata;

7) attestato in bollo di abilitazione all'insegnamento;

8) copia dello stato di servizio civile rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 10.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori ginnico sportivi in prova nel ruolo della carriera direttiva della protezione civile e dei servizi antincendi e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Al termine di detto periodo conseguiranno la nomina e saranno iscritti nel ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a 2 mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1974
Registro n. 7 Interno, foglio n. 226

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema estratto a sorte dal candidato fra due proposti dalla commissione esaminatrice, sui seguenti argomenti:

Teorico-professionali:

l'educazione fisica e sportiva nel quadro della biologia umana. Valutazione antropologica ed antropometrica individuale nell'educazione fisica.

Attività motorie ed effetti biologici (psichici, circolatori, respiratori, ecc.).

Esigenze igieniche dell'educazione fisica e sportiva.

Gradualità del lavoro muscolare nell'educazione fisica (addestramento, allenamento, fatica muscolare e generale).

L'educazione fisica nelle dottrine pedagogiche del XIX e XX secolo.

Le basi psicologiche dell'educazione fisica. Influenza dell'educazione fisica e sportiva nella formazione della personalità e come avviamento alla socialità.

Metodologia e didattica dell'educazione fisica moderna.

Alimentazione e dietetica dello sportivo.

Tecnico-professionali:

Sviluppi tecnici del movimento (analitico, simultaneo ecc.) e relative applicazioni.

Intensità degli esercizi e loro applicazioni secondo il fine (forza, destrezza, resistenza, agilità).

La deambulazione e le sue applicazioni tecniche.

L'ordine chiuso nelle esigenze organizzative e di inquadramento.

Seguenza di esercizi ginnastici collettivi ai piccoli e grandi attrezzi possibilmente con schizzi illustrativi.

Classificazione e tecnologia degli attrezzi ginnastici con particolare riferimento a programmi di addestramento per giovani nell'età di leva.

Esercizi di preatletismo generale e specifico per le seguenti specialità sportive: ginnastica artistica, lotta, sollevamento pesi, canottaggio, atletica leggera, nuoto, sport invernali, pallavolo, pallamano.

Pratica sportiva e allenamento specialistico.

Nozioni generali di saggistica.

Metodologia della valutazione attitudinale atletica.

Terminologia ginnastica e sportiva.

(Tempo a disposizione: 8 ore).

PROVA ORALE

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti richiesti per la prova scritta e sui seguenti altri argomenti:

Principali caratteristiche degli impianti e delle attrezzature ginnico sportive della ginnastica artistica, dell'atletica pesante, atletica leggera, canottaggio, nuoto, sci, pallavolo, pallamano.

Principi generali di tecnica organizzativa della associazione sportiva.

Nozioni sugli statuti e regolamenti sportivi federali della ginnastica artistica, lotta, sollevamento pesi, canottaggio, atletica leggera, nuoto, sci, pallavolo, pallamano.

Elementi di traumatologia e soccorsi d'urgenza.

Il candidato deve infine sapere leggere, interpretare e commentare tecnicamente, seguenze di esercizi descritti con o senza l'ausilio di illustrazioni.

PROVA PRATICA

Il candidato deve presentare alla commissione esaminatrice, all'atto della prova pratica, una progressione scritta di esercizi ginnastici di un minimo di venti misure a corpo libero, o al piccolo attrezzo, o al grande attrezzo, a sua scelta.

Una squadra di 20 uomini viene messa a disposizione del candidato che deve dimostrare gli esercizi composti illustrandone le caratteristiche tecniche ed i fondamenti psicofisiologici e dare prova delle attitudini didattiche e capacità di comando.

(Tempo a disposizione: 60 minuti).

La commissione terrà conto dell'elaborato scritto e delle eventuali illustrazioni relative alla progressione presentata.

Al candidato è infine richiesta una particolare conoscenza, con eventuale dimostrazione pratica, di una delle seguenti specialità sportive: attrezzistica, lotta, sollevamento pesi, atletica leggera, pallavolo, canottaggio, nuoto, sci.

(1806)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso, per soli titoli, a centonovanta posti di preside di 1ª categoria nei licei e istituti magistrali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1973, registro n. 39, foglio n. 337, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per soli titoli, a centonovanta posti di preside nei licei e negli istituti magistrali con scadenza del termine per la presentazione delle domande al 21 settembre 1973;

Considerato che la pubblicazione del bando di detto concorso è coincisa con il periodo estivo e quindi con l'assenza dalle scuole della più parte degli insegnanti, che impegnati peraltro in esami di stato si sono trovati nella impossibilità di provvedere alla necessaria documentazione, anche per i noti disservizi postali;

Ravvisata pertanto l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande al concorso in questione;

Decreta:

I termini fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1972 concernente il bando del concorso, per soli titoli, a centonovanta posti di preside nei licei ed istituti magistrali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 citata nelle premesse, sono riaperti per la presentazione delle domande e prorogati di 60 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma quinto dell'art. 6 del suddetto decreto ministeriale 8 giugno 1972 è così emendato: « Con apposito decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un professore ordinario di università, con funzioni di presidente, di due ispettori centrali, di due presidi di ruolo, di un funzionario ministeriale con qualifica non inferiore a direttore di divisione ».

Le domande o la documentazione fatte pervenire dopo la scadenza del precedente bando (21 settembre 1973) si intendono spedite in tempo utile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1974
Registro n. 15, foglio n. 258

(1807)

Modifica del primo comma dell'art. 13 dei decreti ministeriali 5 ottobre 1972 relativi ai concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica delle regioni e per le sedi degli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Veduti i decreti ministeriali 5 ottobre 1972, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, con i quali furono indetti i seguenti concorsi:

concorso pubblico per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte;

concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia;

concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia;

concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria;

concorso pubblico, per esami, a novanta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna;

concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Toscana;

concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Umbria;

concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Marche;

concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Abruzzo e Molise;

concorso pubblico, per esami, a ottantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata;

concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria;

concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia;

concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna;

concorso pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica;

concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 13 dei decreti ministeriali 5 ottobre 1972 è modificato come segue:

« Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974
Registro n. 10, foglio n. 271

(1640)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli, per la nomina di duecentotrenta guardiamarina (C.E.M.M.) di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 6 Difesa - Personale militare, foglio n. 247, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli, per la nomina di:

a) 120 sottotenenti del C.E.M.M. servizi nautici di complemento;

b) 50 sottotenenti del C.E.M.M. servizi tecnici di complemento;

c) 20 sottotenenti del C.E.M.M. servizi macchina di complemento;

d) 40 sottotenenti del C.E.M.M. servizi contabili di complemento;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e i verbali redatti dalla competente commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli, per la nomina di 230 sottotenenti del C.E.M.M., ora guardiamarina (C.E.M.M.) di complemento di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1971, citato nelle premesse, come appresso specificato:

Ruolo servizi nautici:

1. Valentino Giovanni . . . . punti 80,50
2. Moretti Giuseppe . . . . » 79,58
3. Lauro Carmelo . . . . » 77,00
4. Pala Costanzo . . . . » 73,50
5. Ferrari Luigi . . . . » 64,28
6. Olla Raffaele . . . . » 63,85
7. Sanna G. Andrea . . . . » 62,00
8. Cardente Carlo . . . . » 55,25
9. Butta Aldo . . . . » 53,95
10. Maugeri Giacomo . . . . » 52,00
11. Variselli Francesco . . . . . . » 51,20
12. Sacconi Luigi . . . . » 51,16
13. Papa Vincenzo . . . . » 51,08
14. Mazzotta Gaetano . . . . » 50,41
15. Maggiore Domenico . . . . . . » 50,35
16. De Luca Mario . . . . » 50,30
17. Bergonzini Enrico . . . . » 50,25
18. Fischetti Pasquale . . . . . . » 50,00

Ruolo servizi tecnici:

1. Cimmino Alberto . . . . punti 84,25
2. Di Pietro Donato . . . . » 63,93
3. Pellegrini Renato . . . . » 62,16
4. Laccetti Carmine . . . . » 62,00
5. Fratantaro Pietro . . . . » 60,35
6. Pedrotta Osvaldo . . . . » 55,55
7. Nanni Francesco . . . . » 54,20
8. Consorte Lino . . . . » 52,60
9. Laudati Ugo . . . . » 52,00
10. Simonetta Enzo . . . . » 51,00
11. Catasta Mariandrea . . . . . . » 50,90
12. Cusimano Gaetano . . . . » 50,80
13. Marcianò Francesco . . . . . . » 50,75
14. Simonetta Franco . . . . » 50,25
15. Cuoco Raffaele . . . . » 50,05
16. Bianco Giorgio . . . . » 50,00

Ruolo servizi macchina:

1. Andreozzi Mario . . . . punti 70,25
2. Bruno Dante . . . . » 69,30
3. Patota Alberto . . . . » 59,80
4. Cicuto Attilio . . . . » 59,38
5. Lombardo Cristoforo . . . . » 57,99
6. Volpe Saverio . . . . » 51,11
7. Caruso Francesco . . . . . . » 50,95
8. Agliano Giovanni . . . . . . » 50,91
9. Ansaldo Giuseppe . . . . » 50,86
10. Donnaloia Giuseppe . . . . » 50,78
11. Adducì Pietro Mario Giuseppe . . . . » 50,70
12. Schettino Salvatore . . . . . . » 50,36
13. Vincenzi Stefano . . . . » 50,28
14. De Simone Andrea . . . . » 50,09

Ruolo servizi contabili:

1. Codraro Santo . . . . punti 81,70
2. Bianchi Carmelo . . . . » 81,14
3. Russo Claudio . . . . » 73,24
4. Cuzzocrea Demetrio . . . . » 67,11
5. Nanni Luigi . . . . » 65,60
6. Bellistrì Giuseppe . . . . » 65,05
7. Ambrosetti Carlo . . . . » 65,00
8. Petrucci Luigi . . . . » 63,90
9. Pace Carmine . . . . » 62,05
10. Gervasio Michele . . . . » 60,44
11. Murgia Salvatore . . . . . » 60,25
12. De Dominicis Giovan Battista . . . . . » 60,14
13. Geroni Flavio . . . . . . » 60,00
14. Fiorese Antonio Andrea . . . . » 59,17
15. Doria Lucio . . . . » 58,50
16. Zagami Angelo Pio . . . . » 58,20
17. Castelli Carmelo . . . . » 56,42
18. Sciacca Carmelo . . . . » 56,20
19. Caruso Paolo . . . . . . » 55,10
20. Battisti-Petraroli Domenico . . . . » 55,05
21. Mattaroccia Antonino . . . . . . » 53,16
22. Menozzi Arnaldo . . . . » 52,71
23. Caroli Cosimo . . . . » 50,75
24. Passaretti Antonio . . . . » 50,71
25. Brigaglia Filippo . . . . » 50,66
26. Medioli Emilio . . . . » 50,61
27. Garelli Sebastiano . . . . » 50,55
28. Cracolici Vincenzo . . . . . . » 50,50
29. Mazzeo Alfio . . . . . . » 50,33
30. Curcuruto Vincenzo . . . . » 50,30
31. Mura Natale . . . . » 50,16
32. Baldi Giovanni . . . . » 50,05
33. Torrente Filippo . . . . » 50,00

Art. 2.

I predetti candidati sono, pertanto, dichiarati vincitori secondo l'ordine suindicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 189

(1644)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973 e modificata con decreto ministeriale 8 ottobre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Riondino Giuseppe, nato a Roma il 13 luglio 1936 . . . . punti 95 su 100
2. Cavagnini Francesco, nato a Milano il 13 maggio 1939 . . . . » 90 »
3. Recchia Olga, nata a Roma il 14 febbraio 1937 . . . . » 88 »
4. Liuzzi Antonio, nato a Milano il 5 febbraio 1939 . . . . » 84 »
5. Mantero Franco, nato a Mondovì il 1° luglio 1942 . . . . » 83 »
6. Toller Giuseppe, nato a Milano il 10 novembre 1925 . . . . » 83 »
7. Virgili Flavio, nato a Verona il 18 maggio 1939 . . . . » 82 »
8. Dell'Anna Alfonso, nato a Lecce l'11 gennaio 1941 . . . . » 80 »
9. Di Lascio Giuseppe, nato a Castel Viscardo il 30 maggio 1941 . . . . . . » 80 »
10. Fonzo Domenico, nato a Rossana il 28 gennaio 1937 . . . . » 80 »
11. Monaco Fabrizio, nato a Roma il 24 marzo 1942 . . . . » 80 »
12. Travaglini Pietro, nato a Milano il 22 ottobre 1940 . . . . » 80 »
13. Federspil Giovanni, nato a Rovigo il 23 aprile 1938 . . . . » 78 »
14. Bigazzi Mario, nato a Reggello il 5 febbraio 1938 . . . . » 76 »
15. Scardapane Riccardo, nato ad Oria il 20 maggio 1937 . . . . » 76 »
16. Chiodini Pier Giorgio, nato ad Arezzo il 16 maggio 1938 . . . . » 75 »
17. Furnò Cirino, nato a Lentini il 16 gennaio 1933 . . . . » 75 »
18. Bianco Alberto, nato a Scigliano il 1° gennaio 1930 . . . . » 74 »
19. Mammini Livio, nato a Lecco il 17 giugno 1939 . . . . » 74 »
20. Monfardini Silvio, nato a Milano il 13 maggio 1939 . . . . » 74 »
21. Nardelli Giovanni Maria, nato a Fasano il 31 maggio 1938 . . . . . . » 74 »
22. Antonozzi Italo, nato a Rieti il 5 ottobre 1942 . . . . » 72 »
23. Cupini Vittorio, nato a Roma il 18 aprile 1932 . . . . » 72 »
24. Bentley Riccardo, nato a Palermo il 14 ottobre 1930 . . . . » 71 »
25. Libroia Alfonso, nato a Milano il 28 ottobre 1939 . . . . » 71 »
26. Fallucca Francesco, nato a Roma il 19 settembre 1938 . . . . » 70 »
27. Lattanzi Vincenzo, nato a Bari il 18 gennaio 1942 . . . . » 70 »
28. Peta Gaetano, nato a Vena di Maida il 27 marzo 1941 . . . . » 70 »
29. Re Massimo, nato a Roma il 1° febbraio 1939 . . . . » 70 »
30. Terlini Marcello, nato a Roma il 16 luglio 1937 . . . . » 70 »
31. Tulli Achille, nato a Monte S. Giusto il 1° settembre 1932 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(1719)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 27 maggio 1972, n. 1437, modificato con decreti n. 2555 del 20 ottobre 1972 e n. 1429/1973 del 1° ottobre 1973, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;

Visto il decreto n. 9/1974 in data 8 gennaio 1974, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1153/1973 datato 6 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 settembre 1973;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971:

1. Leonoris Clara in Guascone . punti 72,8925 su 120
2. Moro Rina ved. Poggio » 69,525 »
3. Castelletto Maria Vittoria in Firpo » 62,720 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 18 febbraio 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 27 maggio 1972, n. 1437 modificato con decreti n. 2555 del 20 ottobre 1972 e n. 1429/1973 del 1° ottobre 1973, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 283/1974 in data 18 febbraio 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Leonoris Clara in Guascone: Arquata Scrivia-Grondona (consorzio);

2) Moro Rina vedova Poggio: Gavi Ligure-S. Cristoforo (consorzio);

3) Castelletto Maria Vittoria in Firpo: Cassine-Rivalta Bormida-Castelnuovo Bormida (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 18 febbraio 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(1646)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10468 del 22 novembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1970;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto del 17 settembre 1973, n. 7247;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Ruggeri Ruggero . . . . . . punti 56,1216 su 100
2. Poccia Nicola . . . . . . » 52,0855 »
3. Piccinelli Cesare . . . . . . » 51,3560 »
4. Sarandrea Giorgio . . . . . » 43,3070 »
5. Zangrilli Romeo . . . . . . » 36,2780 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 17 gennaio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 326 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati stessi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Ruggeri Ruggero: Sora, 1ª condotta;

2) Poccia Nicola: Castelliri, condotta unica;

3) Piccinelli Cesare: Piglio, condotta unica;

4) Zangrilli Romeo: Villa S. Stefano, condotta unica.

I sindaci dei comuni di Sora, Castelliri, Piglio e Villa S. Stefano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 17 gennaio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(1581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

rende noto che con decreto pari numero in data 28 gennaio 1974 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti in Roma e provincia:

Sedi rurali:

comune di Arsoli;
comune di Frascati 4ª sede.

Sedi urbane:

comune di Bracciano 2ª sede;
comune di Civitavecchia 10ª sede;
comune di Civitavecchia 11ª sede;
comune di Pomezia 4ª sede;
comune di Tivoli 10ª sede;
comune di Roma: sede n. 374 « Estensi »; sede n. 561 « Luigi Rizzo »; sede n. 641 « G. Barellai »; sede n. 675 « Francesco Saverio Benucci »; sede n. 676 « Blaserna »; sede n. 679 « Prato della Signora »; sede n. 687 « Ferretti »; sede n. 688 « Dei Promontori »; sede n. 692 « Sarzana »; sede n. 693 « Buonconvento »; sede n. 696 « Suvereto »; sede n. 699 « Serradifalco »; sede n. 700 « Pindaro »;
comune di Carpineto Romano: unica sede.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il medico provinciale: DI STEFANO

(1697)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1470 del 30 aprile 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Treviso;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 400.1/I.84.C/19 del 27 dicembre 1973, dal Presidente della giunta regionale veneta con nota n. 3910/EL del 25 gennaio 1974 e dal comune di Treviso con nota n. 24480/San. del 16 novembre 1973;

Vista la terna dei docenti universitari di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei medici della provincia di Treviso con nota n. 1477 del 22 ottobre 1973;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Treviso è così costituita:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Di Bernardo dott. Vincenzo, vice prefetto dirigente superiore in servizio presso la prefettura di Treviso;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Padova;

De Sandre prof. Giorgio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Trieste;

Di Leo dott. Vito, medico provinciale superiore;

Rossini dott. Giorgio, ufficiale sanitario del comune di Vittorio Veneto.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione il dott. Tommaso Virdia, funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, della prefettura di Treviso, e del comune di Treviso.

Treviso, addì 13 febbraio 1974

Il medico provinciale: LIONETTI

(1544)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 41: « Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese di cui all'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 41, in aggiunta alle somme previste dalla suddetta legge, l'ammontare dei relativi oneri riflessi a carico delle imprese stesse.

La presente erogazione ha il medesimo carattere di anticipazione di corrispondente concessione dello Stato alle predette imprese, tramite le regioni, come previsto in apposito provvedimento legislativo in corso di perfezionamento.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto nell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 41, ai capitoli 174 e 654 del bilancio 1973 è aumentato da L. 501.319.824 a L. 750.000.000.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1973 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 gennaio 1974

DAGNINO

(1182)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1974, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1974, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1974 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato al consiglio regionale il 27 dicembre 1973, e nei limiti dei quattro dodicesimi di ciascuno stanziamento previsto nello stesso progetto di bilancio.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica « Spese per il consiglio regionale » ai fini dell'autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 gennaio 1974

DAGNINO

(1548)

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1974, n. 5.

Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 13 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il subentro nella titolarità delle concessioni di autoservizi pubblici di linea di interesse regionale in caso di revoca, risoluzione, decadenza nonchè in caso di cessione delle concessioni stesse, è accordato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio al subentrante un contributo annuale per nove anni, pari al 10,50 per cento delle spese di impianto ritenute ammissibili.

La concessione del contributo è subordinata al riconoscimento della compatibilità dell'operazione con gli obiettivi previsti dalle « Linee programmatiche per il riordinamento degli autoservizi pubblici di linea per la Liguria ».

Art. 2.

La giunta regionale accerta le spese ammissibili sopportate dal richiedente e concede il contributo.

Sono considerate spese ammissibili quelle sostenute per la dotazione degli impianti e del materiale rotabile necessari allo svolgimento del servizio sulla base degli obiettivi di cui al secondo comma del precedente articolo.

Fino a quando non siano state delegate dalla regione Liguria le funzioni amministrative in materia di autoservizi pubblici di linea, i contributi sono concessi su proposta delle amministrazioni provinciali territorialmente competenti sui bacini di traffico nell'ambito dei quali ricadono i servizi oggetto dei contributi stessi.

Art. 3.

In caso di revoca o decadenza della concessione dei servizi in relazione ai quali è stato concesso il contributo, la giunta regionale dichiara la decadenza totale o parziale dal contributo in relazione all'entità del servizio cessato.

Art. 4.

Per la corresponsione dei cotributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 212.000.000 per l'anno 1973, di lire 362.000.000 per gli anni dal 1974 al 1981 e di L. 150.000.000 per l'anno 1982.

Le somme non impegnate per la concessione di un contributo e quelle eventualmente a disposizione a seguito di annullamento o decadenza del contributo stesso possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

All'onere per l'anno 1973 si provvede mediante prelevamento di L. 100.000.000 dal capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1973 intitolato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e la conseguente istituzione del capitolo 603 intitolato « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea », nonchè mediante prelevamento di L. 112.000.000 dal capitolo 110/146 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1972 e la conseguente istituzione del capitolo 110/162-*bis* intitolato « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea ».

All'onere di L. 362.000.000 relativo a ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1981 e di L. 150.000.000 per l'esercizio 1982 si provvederà mediante l'istituzione dei corrispondenti capitoli negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale. La spesa stessa verrà fronteggiata con gli incrementi delle entrate previste dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° febbraio 1974

DAGNINO

(1582)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740600)